

**CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EMPORIO SOLIDALE POMEZIA**

**R.S.P.N.A. ....**

**TRA**

Il Comune di Pomezia, in persona del Dirigente, dott. Giovanni Ugoccioni, domiciliato per la carica presso via Pier Crescenzi, snc – 00071 Pomezia

**E**

a ....., con sede in Via ..... n. .... – ..... (.....), C.F. ....in persona del legale rappresentante rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante ....., nato a ..... (.....) il ..... e residente in ..... Via ....., ....., C.F. ...., (d'ora innanzi: Soggetto Gestore).

**Richiamate:**

- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’art. 1, comma 5, l’art. 5, l’art. 22, comma 1, lett. a), che promuovono la solidarietà sociale e la piena espressione della progettualità degli enti del Terzo Settore;
- La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

**Preso atto:**

- della Legge 147/2013 art. 1 c. 236 e c. 237 che ha riconosciuto il valore sociale delle O.N.L.U.S. che effettuano la distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari;
- della Legge la Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
- del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106” che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- in particolare dell'art.56 del Decreto legislativo n. 117 sopra richiamato relativamente alle convenzioni che le amministrazioni pubbliche possono stipulare con le organizzazioni di volontariato e le

associazioni di promozione sociale, individuate mediante l'esperimento di procedure comparative riservate;

**Visti:**

- l'art. 118 della Costituzione, comma 4: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 12, comma 1: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

- la Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

- le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", approvate in Conferenza unificata in data 5 novembre 2015, che costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, in particolare il punto 2.6 "Mense e centri di distribuzione";

**Evidenziato** che con determinazione dirigenziale n. 1591 del 18 dicembre 2023 è stato approvato un avviso pubblico rivolto ad associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, al fine di esperire un procedura comparativa fra tali soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul Terzo settore e dalla normativa specifica in tema di economia solidale, finalizzata alla selezione di un soggetto partner con cui stipulare una Convenzione per la gestione del progetto "Emporio Solidale del Comune di Pomezia" in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, cittadinanza attiva, nonché di efficacia, efficienza ed economicità;

**Preso atto** che con determinazione dirigenziale n. ----- del ----- è stato approvato il Verbale del giorno ..... ed è stato individuato quale partner del progetto "Emporio Solidale Pomezia"....., che risulta in possesso dei necessari requisiti e di adeguata attitudine, per la realizzazione del progetto Emporio Solidale Pomezia.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA SPECIFICATE, CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE:

## **Art. 1**

Si prevede la distribuzione gratuita di pacchi spesa, con beni di prima necessità, prodotti alimentari e non, per un minimo di n. 90 pacchi, nella misura concordata con i Servizi Sociali, che ne elaborano il progetto di accompagnamento.

L'Emporio Solidale prevede la sinergia tra Enti che distribuiscono beni e quelli che intervengono in una fase di raccolta, tra Enti e realtà impegnati nelle diverse fasi di realizzazione del servizio di recupero e redistribuzione di beni di prima necessità, a partire dalla raccolta fino alla distribuzione e alla presa in carico degli utenti.

## **Art. 2**

### **(Disciplina del rapporto)**

Il Soggetto gestore dichiara di conoscere la normativa di cui all'Avviso Pubblico di riferimento e, in particolare, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente.

## **Art. 3**

### **(Termine iniziale e finale)**

Il Soggetto gestore si impegna a dare inizio alla realizzazione del progetto finanziato entro e non oltre i 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Soggetto gestore si impegna, altresì, ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare il 31 dicembre 2024.

## **Art. 4**

### **(Ulteriori adempimenti)**

Il Soggetto gestore si impegna altresì a:

- produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, tutti i dati finanziari procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto;
- garantire la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile;
- comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- tenere tutta la documentazione del progetto presso la propria sede. L'Ufficio si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.

## **Art. 5**

### **(Modalità di esecuzione)**

Il Soggetto gestore si impegna a realizzare il progetto finanziato nel rispetto dei termini e con le modalità descritte nell'Avviso approvato con D.D. n. 1591 del 18 dicembre 2023 con la proposta progettuale, recante prot. n. 127234 del 19 dicembre 2023, allegata alla presente Convenzione per formarne parte integrante e sostanziale. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio e da quest'ultimo autorizzata.

## **Art. 6**

### **(Informazione e pubblicità)**

Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere riconoscibile il sostegno del Comune di Pomezia all'attuazione del progetto, secondo le modalità e i termini stabiliti all'uopo nella presente Convenzione. In particolare, durante l'attuazione del programma di interventi, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati e evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Ente;

Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari e i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento, qualsiasi documento o supporto utilizzato per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che tutte le attività comprese nel programma sono state finanziate grazie all'Ente comunale. Tutti gli interventi informativi e promozionali rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari e al pubblico dovranno quindi essere obbligatoriamente elaborati e realizzati osservando le prescrizioni di cui al presente articolo.

## **Art. 7**

### **(Certificazione della spesa)**

La rendicontazione della spesa sostenuta per l'acquisto dei generi alimentari e non, prevista per la realizzazione dei pacchi ( minimo 90 ), avviene attraverso la trasmissione al Comune di Pomezia della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell'intervento del rendiconto finale delle spese sostenute. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione dell'Ente Promotore. E' fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. Sono ammissibili le spese dedicate al carburante e alla manutenzione dei mezzi utilizzati per la distribuzione dei pacchi alimentari, laddove gli utenti siano impossibilitati a raggiungere autonomamente il luogo della consegna degli stessi; spese utili all'implementazione del progetto "Emporio Solidale" ( es. acquisto materiale imballaggio, spese per affitto locale magazzino, non superiori ad € 500,00 mensili, spese per manutenzione, sanificazione ambienti, utenze ). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti. Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo.

## **Art. 8**

### **(Modalità di erogazione del rimborso)**

Per la realizzazione delle attività richieste nella presente Convenzione si prevede una spesa annua massima rimborsabile di € 15.000,00.

Il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte, su presentazione di adeguata rendicontazione come disciplinato nella presente Convenzione verrà erogata nelle seguenti modalità:

- a) una liquidazione in anticipazione, pari al 20 % del totale, da corrispondere all'avvio dell'attività, corrispondente con la sottoscrizione della Convenzione;
- b) liquidazioni successive, dietro presentazione dei documenti relativi alle spese sostenute, con cadenza trimestrale;
- c) in anticipazione, solamente per spese urgenti, con un importo superiore ad € 3.000,00 previa richiesta correlata da preventivi di spesa e specificazione dell'emergenza e occasionalità dell'intervento.

La rendicontazione dovrà essere necessariamente costituita da:

- a) copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa, fatture quietanzate, etc.;
- b) documentazione comprovante i pagamenti tracciati contenenti il TxID;
- c) relazione periodiche a cadenza trimestrale e consuntiva al termine del progetto contenente i risultati conseguiti;
- d) su tutti i documenti contabili va apposto il riferimento alla Convenzione stipulata con l'Ente.

Con riguardo alla tipologia delle spese ammissibili a rimborso, sia per quelle direttamente riconducibili, sia per le quote di spese generali, dovrà sempre e comunque farsi riferimento a quanto previsto per le procedure di cui all'Art 56 del D. Lgs. 117/2017. A titolo esemplificativo si richiamano le spese per il personale adibito al progetto, il rimborso ai volontari e loro costi di assicurazione, ed ogni altra spesa direttamente riconducibile alla gestione del progetto.

Il Comune provvederà a liquidare la spesa a rimborso entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, al fine di consentire una adeguata verifica delle attività e della documentazione presentata nonché della regolarità contributiva.

Per quanto attiene i rimborsi forfettari per costi generali, dovrà sempre farsi riferimento a quanto previsto all'art 56 del citato D.Lgs 117/2017.

Il Comune di Pomezia si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine e valutare possibili rimodulazioni in collaborazione con il soggetto affidatario.

Le spese non ammissibili ai sensi delle normative vigenti rimangono a carico del soggetto beneficiario.

## **Art. 9**

### **(Disciplina delle restituzioni)**

Il Soggetto gestore si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg dal termine delle attività mediante versamento su C/C di tesoreria intestato al Comune di Pomezia, capofila di Ambito e non utilizzato per lo svolgimento del Progetto.

#### **Art. 10**

##### **(Risoluzione)**

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune di Pomezia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della presente convenzione per inadempimento (art.1453 c.c.).

#### **Art. 11**

##### **(Divieto di cumulo)**

Il Soggetto gestore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 12**

##### **(Tutela della privacy)**

Il Soggetto gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano espressamente che i dati forniti e raccolti in relazione all'esecuzione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso ai sensi del GDPR n. 679/2016 "Regolamento Europeo sulla privacy e protezione dei dati" e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto in materia per gli Enti Pubblici nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

#### **Art. 13**

##### **(Foro competente)**

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, è esclusivamente quello di Velletri.

#### **Art. 14**

##### **( Estensione dell'applicazione del Codice di Comportamento e divieto del pantouflage)**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune" e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo,

si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Il soggetto responsabile, ai fini della “trasparenza”, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 15**

#### **(Disposizioni finali)**

La presente convenzione è da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 (comma I), tariffa parte 2<sup>^</sup> - D.P.R. 26.4.1986 n.131.

Le spese per imposte e tasse inerenti alla presente convenzione saranno a carico dell’ETS.

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Pomezia

Per il Soggetto Gestore

---

---